

## ACCORDO PER LA SOMMINISTRAZIONE DI ENERGIA ELETTRICA AL CONSORZIO OROBIE ENERGIA

Fra

- il **Consorzio Orobie Energia**, nella sua qualità di "Cliente idoneo" ai sensi degli artt.2.6 e 14 del Decreto Legislativo 79/99, con sede in Bergamo, via Clara Maffei n.°3, codice fiscale 95109920165 (qui di seguito denominato "il Consorzio"), nell'interesse e per conto dei suoi consorziati (qui di seguito denominati "i Consorziati")

e

- la **Dalmine Energie S.p.A.**, nella sua qualità di "Cliente grossista" ai sensi dell'art.2.5 e di "acquirente grossista" ai sensi dell'art.14.1.b del suddetto Decreto Legislativo 79/99, con sede in Dalmine (BG), piazza Caduti 6 Luglio 1944 n.°1, codice fiscale e partita I.V.A. 02713230163 (qui di seguito denominata "il Fornitore").

Premesso che:

- a) tra le Parti è stato sottoscritto, in data 20 dicembre 2004, un accordo per la somministrazione di energia elettrica da parte di Dalmine Energie al Consorzio Orobie Energia, avente validità sino al 31.12.2005;
- b) le Parti intendono rinnovare l'accordo di somministrazione di energia elettrica alle condizioni e termini qui di seguito specificati.

Tutto ciò premesso, si conviene e stipula quanto segue:

### 1) EFFICACIA DELL'ACCORDO

L'accordo di somministrazione di energia elettrica, stipulato tra le Parti in data 20 dicembre 2004, si intende rinnovato alle condizioni e termini qui di seguito specificati con efficacia dal 1 gennaio 2006.

### 2) AMBITO SOGGETTIVO E SCOPO DELL'ACCORDO

Nel presente Accordo (qui di seguito l'"Accordo") vengono definite le condizioni generali di contratto applicabili alla somministrazione di energia elettrica dal Fornitore a tutti i Consorziati che aderiscano al presente contratto mediante la sottoscrizione delle Condizioni Particolari di Somministrazione nella forma del modulo in Allegato 2 e nei modi stabiliti al successivo paragrafo di questo articolo 2. A questo scopo, il termine Consorziati include tutti i membri del Consorzio, individuati nell'Allegato 1 al presente Accordo (dove sono indicati anche i relativi Punti di Consumo). Il Consorzio potrà aggiornare periodicamente l'elenco e i dati nell'Allegato 1, mediante comunicazione scritta al Fornitore, con efficacia dalla data di ricezione della relativa comunicazione. Qualora lo richiedano, le imprese consorziate appartenenti allo stesso gruppo di imprese potranno negoziare congiuntamente i termini della fornitura di energia elettrica con il Fornitore.

Le condizioni generali di contratto contenute nell'accordo diverranno efficaci nei confronti dei soggetti sopra indicati alla data concordata, direttamente fra i Consorziati e il Fornitore, nelle Condizioni Particolari di Somministrazione, nelle quali verranno definite esclusivamente le condizioni contrattuali specificatamente connesse al singolo rapporto di somministrazione.

Ciascun Consorzio che provveda a stipulare con il Fornitore le Condizioni Particolari di Somministrazione è qui di seguito denominato "il Consumatore".

Le condizioni generali di contratto contenute nel presente Accordo non riguardano e non sostituiscono

automaticamente gli eventuali accordi tra il Fornitore e i Consumatori già in vigore alla data odierna. Resta in ogni caso salva la facoltà di ciascun Consumatore di aderire ad eventuali formule contrattuali alternative ( diverse, in tutto o in parte, delle condizioni previste dal presente accordo) proposte dal Fornitore.

Contestualmente alla stipula delle Condizioni Particolari di Somministrazione, il Consumatore rilascerà la delega, allegata al presente Accordo sub allegato 3, a favore del Fornitore per la sottoscrizione e la gestione di tutti i contratti e adempimenti connessi alla somministrazione di energia elettrica, restando fin d'ora convenuto che il corrispettivo per i suddetti servizi di gestione deve intendersi compreso nel prezzo di cui al successivo articolo 7.

I Consumatori, allacciati a reti di distribuzione locale, si impegnano inoltre a sottoscrivere e restituire al Fornitore, entro quindici giorni dalla richiesta di quest'ultimo, ogni documento dovesse essere richiesto dal distributore per il servizio di trasporto sulle reti di distribuzione locale, che non possa essere oggetto di delegazione.

### 3) OGGETTO DELLA SOMMINISTRAZIONE

3.1 Il Fornitore, nei termini e con le modalità tecniche definite nell'accordo e nelle Condizioni Particolari di Somministrazione, si impegna a mettere a disposizione di ciascun Consumatore energia elettrica presso i i siti del Consumatore stesso ai Punti di Consumo specificati nelle relative Condizioni Particolari di Somministrazione.

3.2 I termini della presente fornitura sono stati definiti sulla base del presupposto che essa possa essere, in parte, effettuata, con energia di importazione e con energia che verrà assegnata con procedure pubbliche. Per le finalità di cui sopra, i Consumatori si obbligano a produrre esclusivamente in favore del Fornitore ogni atto richiesto ai fini della partecipazione del Fornitore stesso alle procedure di assegnazione di capacità di interconnessione e/o di capacità produttiva che dovessero essere indette nel corso del rapporto di somministrazione. Rimane inteso che il Consumatore rimarrà estraneo a qualsiasi rapporto contrattuale che dovesse essere instaurato dal Fornitore a seguito della sua partecipazione alle suddette procedure e che pertanto non potrà vantare verso il Fornitore diritti ed obblighi in relazione a tali rapporti, in deroga a quanto previsto dall'art. 1706, comma 1, del codice civile. I suddetti atti dovranno essere rilasciati, previa richiesta del Fornitore, senza indugio e utilizzando la modulistica che verrà predisposta dal Fornitore sulla base della regolamentazione in materia.

#### 3.3 Servizi accessori

Il Fornitore metterà a disposizione dei Consumatori servizi accessori qui di seguito descritti.


##### a) Servizio di monitoraggio di eventuali black-out

Il Fornitore monitorerà costantemente il rischio di interruzioni temporanee programmate del servizio di trasporto e/o distribuzione dell'energia e settimanalmente invierà ai Consumatori iscritti nella propria mailing list un aggiornamento di tale attività di monitoraggio. Nei periodi in cui il rischio di interruzioni è più elevato, i suddetti aggiornamenti verranno forniti con cadenza giornaliera.

Resta inteso che i suddetti aggiornamenti vengono forniti a solo scopo informativo e con la precisazione che si tratta di dati previsionali. Il Fornitore, pertanto, non assume alcuna responsabilità per l'uso che i Consumatori potranno fare di tali dati e per le conseguenze che dovessero derivare da tale uso.

##### b) Copertura black-out

Qualora l'erogazione di energia elettrica dovesse essere temporaneamente sospesa in conseguenza di interruzioni del servizio di trasporto e/o di distribuzione dell'energia elettrica e qualora le suddette interruzioni fossero conseguenza di squilibri del sistema elettrico dovuti ad incrementi significativi della domanda (ovvero in situazioni analoghe a quelle verificatesi il 26 Giugno 2003), il Fornitore riconoscerà ai Consumatori che dovessero subire tali interruzioni un indennizzo pari a 400 /MWh per ciascuna ora di

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name or set of initials.

sospensione della fornitura sino ad un massimo di 5 ore di sospensione consecutive.

Per le finalità del presente articolo, per sospensione della fornitura si intende un'interruzione totale dell'erogazione di energia elettrica ai Punti di Consumo dei Consumatori, provocata da un'interruzione del servizio di trasporto e/o di distribuzione a sua volta determinata da uno squilibrio sulla rete a causa di un significativo incremento della domanda. A scanso di equivoci, si precisa che il suddetto indennizzo non verrà riconosciuto in caso di cali di tensione, di interruzioni del servizio di trasporto/distribuzione dovute a caso fortuito, forza maggiore, atti di terzi, atti vandalici o terroristici, errori di manovra dei gestori di reti competenti, o alla necessità di eseguire interventi di manutenzione o altri tipi di lavori.

Il suddetto indennizzo verrà riconosciuto limitatamente alle prime 20 ore di sospensione di fornitura che il Consumatore dovesse subire in ciascun anno contrattuale. Oltre la ventesima ora non verrà riconosciuto al Consumatore alcun indennizzo.

Ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, il Fornitore determinerà i quantitativi di energia elettrica per i quali verrà riconosciuto l'indennizzo, utilizzando la media dei dati delle ultime quattro settimane relativi ai prelievi effettuati dal Consumatore nelle stesse ore del medesimo giorno di calendario in cui si è verificata l'interruzione. A titolo esemplificativo, se un'interruzione dovesse avvenire di lunedì dalle ore 8,00 alle ore 12,00, il Fornitore terrà conto dei dati di prelievo dei quattro lunedì precedenti dalle ore 8,00 alle ore 12,00.

Sempre ai fini del riconoscimento dell'indennizzo, la durata dell'interruzione verrà invece determinata sulla base delle misurazioni di quarto d'ora che indichino un consumo nullo. Il suddetto indennizzo viene riconosciuto al solo fine di alleviare i disagi subiti dai Consumatori in conseguenza di eventuali interruzioni di fornitura, fermo restando che il Fornitore non è in alcun modo responsabile della qualità e della continuità del servizio di fornitura, essendo tale responsabilità esclusivamente dei gestori di rete.

#### c) Manutenzione Ordinaria

In aggiunta ai sopraccitati servizi, il Fornitore si riserva di promuovere presso i Consumatori servizi di manutenzione delle cabine di ricezione di energia elettrica e gas naturale e altri servizi accessori.

#### 4) PARAMETRI TECNICI

Nelle Condizioni Particolari di Somministrazione verranno definiti i seguenti parametri tecnici di somministrazione:

- prelievo indicativo previsto per la durata del contratto:  $E_T [MWh]$  ;
- prelievo minimo garantito dal Consumatore per la durata del contratto:
  - $E_{Tm} = 0,5 * E_T [MWh]$  ;
  - energia massima oraria messa a disposizione e garantita dal Fornitore per tutte le ore della durata del contratto in kWh:  $P_M [kWh]$  ;
  - Potenza Massima di Fascia: definisce per ciascuna Fascia Oraria la potenza massima nel quarto d'ora, su cui valutare il trasporto. Ai fini della definizione di Fasce Orarie si rinvia alla definizione contenuta nella regolamentazione di riferimento in vigore .
  - potenza media oraria prelevabile dal Consumatore:  $P_m < P_M$  ;
  - fascia  $P [kW]$  di scostamento orario ammissibile rispetto alla curva settimanale dei prelievi di energia (definita come previsto al successivo art.5): detta  $P_m$  la potenza media di una certa ora e  $P_M$  la potenza massima disponibile, la fascia  $\Delta P$  per l' ora considerata sarà la massima tra +10/-20% di  $P_m$  e % 10 / 5 - + di  $P_M$  ;
  - Fattore di utilizzo in fascia F4: indica il rapporto tra i consumi di energia elettrica in Fascia oraria F4, come definita dalla regolamentazione di riferimento ;
  - tensione di allacciamento, ai sensi della normativa vigente  $V [kV]$  con la tolleranza prevista dal gestore della rete;
  - frequenza dell' energia fornita  $f = 50 [Hz]$  con la tolleranza prevista dal gestore della rete;
  - valore medio mensile del fattore di potenza in ogni Punto di Consumo:  $\cos \phi > 0,9$  ; in ogni caso il Consumatore non dovrà erogare energia reattiva induttiva verso la rete del gestore;

- elenco dei Punti di Consumo e relativi gestori di rete.

La rilevazione dei consumi di energia elettrica verrà effettuata dal soggetto responsabile della misura ai sensi della normativa vigente (attualmente, il gestore di rete competente).

In caso di anomalie o avarie del misuratore, il Fornitore determinerà il consumo di energia elettrica sulla base della ricostruzione dei consumi effettuata dal soggetto responsabile della misura. Resta inteso che eventuali contestazioni promosse dal Consumatore con riferimento alla misurazione dei consumi o alla loro ricostruzione, non legittimeranno il Consumatore a sospendere in tutto o in parte, il pagamento dei corrispettivi per la fornitura.

In caso di rettifica, da parte del soggetto responsabile della misurazione, dei dati di consumo utilizzati per la fatturazione della somministrazione di energia elettrica, il Fornitore provvederà ad emettere i necessari documenti contabili per conguagliare quanto già fatturato ai dati di misura rettificati. La Parte tenuta al pagamento, secondo la suddetta documentazione contabile, dovrà provvedere alla corresponsione entro i termini di pagamento indicati nelle Condizioni Particolari delle fatture di somministrazione di Energia elettrica. Ove la Parte tenuta al pagamento fosse il Fornitore, quest'ultimo potrà compensare tali importi con le fatture per la somministrazione di energia elettrica relativi a periodi successivi.

Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare controlli sulle misurazioni. A tal fine il Consumatore dovrà assicurare al Fornitore e/o soggetti da questi designati libero accesso al misuratore, senza alcuna restrizione.

Il Fornitore si riserva la facoltà di installare, a proprie spese, presso il sito di riconsegna del Consumatore, apparecchiature per il telerilevamento dei consumi. La proprietà di tali apparecchiature rimarrà al Fornitore che curerà la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. A tal fine, il Consumatore sarà tenuto all'interno del proprio Punto di Riconsegna a predisporre tutte le condizioni necessarie a consentire l'installazione e la manutenzione delle suddette apparecchiature.

Dopo una fase iniziale di test della apparecchiature di telerilevamento, Dalmine Energie si riserva di effettuare la fatturazione mensile sulla base dei dati così rilevati ove tali dati non si discostino dalle misure comunicate dai gestori di rete. Tali dati saranno accessibili dal Consumatore attraverso il sito internet [www.dalmineenergie.it](http://www.dalmineenergie.it). Il Consumatore avrà la possibilità di richiedere al Fornitore verifiche sul funzionamento delle suddette apparecchiature per il telerilevamento. Ove dalle suddette verifiche non dovessero emergere anomalie, il costo delle stesse verrà riaddebitato al Consumatore. Nel caso contrario, sarà il Fornitore a farsi carico di tali costi.

Ove l'anomalia venga accertata, il Fornitore effettuerà i relativi conguagli sulla base dei dati forniti dal misuratore del gestore di rete competente o, nel caso in cui tali dati non risultassero attendibili, sulla base dei risultati di verifica dell'apparecchiatura.

## 5) CURVE SETTIMANALI ORARIE

### a) Definizione della Curve dei Consumi e della Potenza Massima di Fascia

La curva settimanale oraria di consumo (qui di seguito denominata "Curva dei Consumi") definisce per ogni ora della settimana l'energia prelevabile ovvero la potenza media oraria). Prima della stipula delle Condizioni Particolari di Somministrazione, per ciascun Punto di Consumo del Consumatore il Fornitore definisce, sulla base delle informazioni fornitegli dal Consumatore medesimo (bollette, programma della attività, rilevamento dei dati dei complessi di misurazione) la Curva dei Consumi e la Potenza Massima di Fascia (come definita ai sensi del precedente art. 4) In particolare, sulla base della Potenza Massima Oraria di Fascia il Fornitore richiede al gestore di rete competente l'accesso alla rete per il servizio di dispacciamento.

La richiesta di accesso potrà essere modificata in conformità a quanto previsto dalla regolamentazione vigente.



## b) Modifica della Curva dei Consumi

Il Consumatore attraverso il portale Internet del Fornitore potrà in ogni momento monitorare i propri consumi, confrontare tali dati con i dati relativi ai consumi storici, verificare l'opportunità di apportare degli eventuali cambiamenti alla propria Curva dei Consumi ed infine comunicare via Internet al Fornitore le variazioni che intende apportare alla Curva dei Consumi. La comunicazione di variazione dovrà essere inviata/confermata dal Consumatore attraverso il proprio codice personalizzato entro le ore 16 del mercoledì precedente alla settimana oggetto di modifica. Pertanto la modifica avrà effetto dalle ore 00:00 del successivo lunedì.

Qualora il Consumatore non disponga, entro le ore 16 del mercoledì, di dati di misura orari attendibili per almeno il 90% delle ore della settimana precedente, il termine per la comunicazione della variazione di cui sopra verrà automaticamente prorogato alle ore 12:00 del venerdì successivo.

Qualora infine, il Consumatore non disponga entro il venerdì di dati di misurazione orari attendibili per almeno il 90% delle ore della settimana precedente, la settimana successiva non verrà conteggiata ai fini della determinazione dei bonus di cui al successivo art.8, lett. a, n. 1 e 8, lett. b) n. 1 e il bonus non assegnato durante tale settimana incrementerà l'importo dei bonus da assegnare nei periodi successivi. Ai fini del presente paragrafo, deve intendersi attendibile la misurazione oraria per la quale si abbiano dati di misurazione istantanea per almeno il 90% della stessa ora.

Le modifiche delle curve potranno essere effettuate solamente dalle persone autorizzate per iscritto dal Consumatore. Il Consumatore si impegna a comunicare al Fornitore la lista dei nominativi delle persone autorizzate a compiere le suddette operazioni e ad ogni variazione che verrà eventualmente apportata alla suddetta lista. Una volta ricevuta la lista, il Fornitore provvederà a rilasciare al Consumatore il codice personalizzato necessario per effettuare le operazioni via Internet. Contestualmente alla stipula delle Condizioni Particolari di Somministrazione, il Consumatore sottoscriverà le condizioni che regolano l'accesso al sito Internet del Fornitore.

Nel caso in cui non vengano comunicate modifiche, il Fornitore applicherà la curva tipica già definita prima della stipula del Condizioni Particolari di Somministrazione o, in alternativa, l'eventuale curva modificata della settimana precedente.

Per diminuzioni di consumo all'interno della settimana dovute a guasti ed altri eventi analoghi documentati, il Consumatore può concordare col Fornitore, in funzione della durata di tali eventi, gli aggiustamenti necessari alla Curva dei Consumi originariamente richiesta. Il Fornitore, nei limiti delle sue facoltà, farà tutto il possibile per accogliere la richiesta.

## 6) QUALITÀ DELLA SOMMINISTRAZIONE

La consegna dell'energia elettrica avverrà per mezzo delle reti di trasmissione e distribuzione italiane. La qualità della somministrazione, pertanto, corrisponderà al livello assicurato dai gestori di rete ai sensi della normativa vigente.

Il Fornitore non è responsabile delle interruzioni, irregolarità e/o della qualità del servizio di somministrazione di elettricità nei Punti di Consumo, essendo tale responsabilità interamente dei gestori di rete.

Il Fornitore, su richiesta del Consumatore, agirà nei confronti dei gestori di rete in modo di risolvere gli inconvenienti tempestivamente.

Nel caso in cui il Fornitore, per causa ad esso imputabile, non immetta in rete l'energia elettrica da somministrarsi al Consumatore, il Consumatore potrà comunque continuare a prelevare energia dalla rete e il Fornitore si accollerà esclusivamente il maggior onere che il Consumatore sosterrà per detto prelevamento.

In nessun caso il Fornitore risponderà nei confronti del Consumatore per perdite di profitto, fermi di produzione e qualsivoglia ulteriore danno indiretto e consequenziale.

## 7) PREZZI

7.1 I prezzi della somministrazione verranno definiti nelle Condizioni Particolari di Somministrazione direttamente tra il Consumatore e il Fornitore, in conformità ai parametri dell'Accordo e saranno strutturati come segue:

a. prezzo dell' energia elettrica consegnata (*PPE*)[Euro/MWh]

per la consegna dell' energia (in funzione dei costi variabili per il consumo di energia, il bilanciamento, la modulazione, il dispacciamento, le perdite di rete, l'accesso alle reti); il prezzo (*PPE*) è applicabile a tutta l' energia prelevata nel rispetto della seguente condizione:  $P_m < 1,1 * P_M$ , ovvero per potenze medie orarie non superiori al 110 % dell'energia massima oraria disponibile;

b. canone mensile fisso (*PPP*)[Euro/mese]

in funzione della messa a disposizione della potenza (in funzione dei costi fissi per il consumo di energia, il dispacciamento lo scambio, le perdite di rete, l'accesso alle reti).

7.2. Il prezzo PPE sarà determinato sulla base della seguente formula :

$$PPE = P_o + \alpha \cdot (Ct_{Eff} - Ct_{Rif}) \cdot (1 + \text{Coeff. Perdite})$$

Dove:

- $P_o$  = è espresso in Euro/MWh ed è definito, con riferimento a ciascun rapporto contrattuale, nelle Condizioni Particolari di Somministrazione;
- $Ct_{Eff}$  = è il Ct medio effettivo, espresso in Euro per MWh e calcolato su base annuale come la media ponderata del parametro Ct rispetto ai consumi mensili di ogni singolo Consumatore. Il parametro Ct verrà calcolato e aggiornato sulla base della formula riportata nell'Allegato A.;
- $Ct_{Rif}$  = è il Ct di Riferimento espresso in euro per MWh ed è pari con riferimento alla somministrazione relativa all'anno 2006 a 53,19 euro/MWh (ovvero al valore del Ct come determinato per il quarto trimestre 2005 dall'Autorità per l'Energia Elettrica e il Gas con delibera 201/05), mentre a partire dal 1 gennaio 2007 e per tutta l'eventuale residua durata della presente somministrazione, il Ct Rif sarà pari al valore del Ct Eff riferito all'anno 2006, calcolato come sopra;
- $\alpha$  per tutta la durata della somministrazione è pari ad 1, fatta eccezione quanto previsto al successivo paragrafo 7.6;
- Coeff. Perdite è il Coefficiente, stabilito dalla normativa di riferimento, che determina le perdite standard di rete.

7.3 Le Parti si danno atto che, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 21 la formula contenuta nell'Allegato A non è suscettibile di revisione per l'intera durata della fornitura. Inoltre, le Parti si danno atto che in caso di cessata pubblicazione o cambiamento di uno o più degli indici di riferimento indicati nell'allegato A, la formula ivi contenuta verrà aggiornata dal Fornitore in modo da mantenere l'aderenza ai principi che l'hanno determinata.

7.4 In deroga a quanto previsto nel precedente paragrafo 7.2, il Fornitore definirà nelle Condizioni Particolari una soluzione di prezzo che prevede, esclusivamente per l'anno 2006, e fatto salvo quanto previsto ai successivi paragrafi 7.5 e 7.7:

- a. l'applicazione della sola componente fissa del prezzo PPE (ovvero il  $P_o$ );
- b. la definizione del parametro  $Ct_{Min}$  (Ct minimo).

Una volta disponibili i dati di consumo relativi all'intero anno 2006, il Fornitore calcolerà per ciascun Consumatore la differenza tra il  $Ct_{Eff}$  e il  $Ct_{Rif}$ .

Il valore così risultante, ove positivo, verrà diminuito di 6,5 euro/Mwh e successivamente verrà moltiplicato per i consumi di ciascun Consumatore nel corso dell'anno 2006. Questo valore viene qui di



seguito denominato "Differenza Ct". Resta altresì inteso che nel caso in cui il valore risultante dal suddetto calcolo fosse inferiore a 1 Euro/MWh, la Differenza Ct verrà considerata pari ad 1 Euro/MWh.

7.5 Una volta disponibili i dati di consumo relativi all'intero anno 2006, ove il CtEff risultasse inferiore al CtMin, il Fornitore riconoscerà al Consumatore, la differenza tra il CtEff e il CtRif moltiplicata per i consumi del Consumatore relativi all'anno 2006. La relativa nota a credito verrà emessa dal Fornitore successivamente alla disponibilità dei dati di consumo relativi all'anno 2006.

7.6 In parziale deroga a quanto previsto al precedente paragrafo 7.2 ed esclusivamente ai fini della determinazione del prezzo PPE iniziale relativo all'eventuale fornitura dell'anno 2007, il prezzo PPE verrà determinato sulla base della formula di cui al paragrafo 7.2 ma con  $\alpha$  pari a 0,5 sino alla concorrenza di un Cteff pari a 65,0 E/MWh.

Resta inteso che, ove il Cteff relativo alla fornitura nel corso dell'anno 2006 fosse superiore a 65,0 E/MWh, il prezzo PPE verrà calcolato per la quota di Ct compresa tra il Cteff e i 65,0 E/MWh considerando  $\alpha = 1$ .

7.7 Il Consumatore prende atto che, nel caso di mancato rinnovo del rapporto di somministrazione o di rinnovo del rapporto di somministrazione a condizioni e termini diversi da quelli previsti nel presente Accordo e/o a quelli che dovessero essere successivamente concordati tra il Fornitore e il Consorzio o, infine in caso di cessazione del rapporto di somministrazione per qualsiasi ragione, fatta eccezione per le ipotesi di cui ai successivi paragrafi 12.2 e 14, la deroga di cui al precedente paragrafo 7.4 lettera a del presente articolo, non troverà applicazione con conseguente revoca della Differenza Ct nella misura risultante dalla seguente formula:

$$\text{Differenza Ct revocata} = \text{Differenza Ct} * [(16-n)/ 16]$$

dove n è un valore compreso tra 1 e 16 indica il numero di trimestri interi di effettiva somministrazione di energia elettrica dal Fornitore al Consumatore a partire dal 1 gennaio 2007. Periodi inferiori al trimestre verranno considerati pari a 0 (zero).

Il Consumatore sarà pertanto chiamato a restituire al Fornitore il valore della Differenza Ct revocata, calcolato sulla base della formula soprariportata, la Differenza Ct revocata verrà fatturata in occasione dell'emissione della fattura relativa all'ultimo mese di somministrazione e dovrà essere corrisposta 15 giorni dalla data di emissione della fattura.

Nel caso infine, il rapporto dovesse risolversi per qualsiasi causa nel corso dell'anno 2006, il Consumatore perderà il diritto alla Differenza Ct e dovrà restituire tale importo al Fornitore calcolato rispetto al consumo registrato nel periodo della somministrazione da calcolarsi come indicato nel presente paragrafo 7.6, sulla base della formula di cui sopra.

7.8 I prezzi non includono imposte, tasse, oneri fiscali e ogni altro onere non espressamente indicato come incluso nel prezzo contrattuale (in particolare, i prezzi non comprendono gli oneri generali e di sistema afferenti al sistema elettrico ai sensi della normativa vigente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo attuali componenti "A" e UC, le componenti CD, INT e DP). Eventuali altri costi, oneri, diritti e/o tributi connessi alla fornitura di energia elettrica che dovessero essere imposti dalle autorità competenti nel corso della validità del presente contratto saranno a carico del Consumatore e verranno riaddebitati nella quota fissa o variabile a seconda della loro natura. I suddetti prezzi non includono eventuali oneri conseguenti al recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di emissioni di CO2 (anidride carbonica)

Il Fornitore può operare come sostituto di imposta per le imposte erariali, non incluse nel prezzo, se richiesto dal Consumatore.

Tutto quanto sopra indicato, aggiornato secondo la normativa in vigore, verrà distintamente addebitato in bolletta.

## 8) PROGRAMMA DI BONUS E PENALI

Con l'obiettivo di migliorare continuamente il servizio, di diminuire i prezzi e di favorire i Consumatori più attenti alla gestione dei fabbisogni di energia, viene stabilito il sistema di incentivi qui descritto. Rispetto ai valori sotto riportati, il Fornitore, sulla base di un'analisi storica dei bonus ottenuti dal Consumatore, si riserva la facoltà di ridurre tali importi e/o di modificare la struttura di tali bonus, riducendo conseguentemente anche il prezzo di cui all'art. 7. comma a.

Qualora il Fornitore dovesse avvalersi della sopraccitata facoltà, il nuovo importo e la nuova struttura dei bonus verranno direttamente indicati nelle condizioni particolari che verranno stipulate con ciascun Consumatore.

### a) Bonus di Programmazione

#### 1) Bonus di programmazione settimanale

Al termine di ogni settimana di somministrazione a partire dal 1/1/2006 o dalla data di inizio fornitura se successiva, vengono controllate le quantità di ore alla settimana di scostamento, rispetto alla Curva dei Consumi, al di fuori dei limiti definiti all'art.4.

A seconda dell'entità di tali scostamenti viene riconosciuto, al termine di ciascun mese un bonus da corrispondersi a conguaglio mediante emissione di una nota credito e quantificato come segue:

- Scostamenti non superiori a 2 ore 0,52 Euro
- Scostamenti tra 3 e 4 ore 0,26 Euro
- Scostamenti tra 5 e 6 ore 0,13 Euro

per ciascun MWh consumato nel periodo.

#### 2) Bonus di programmazione mensile

Al termine di ogni mese di somministrazione a partire dal 1/1/2006 o dalla data di inizio fornitura se successiva, vengono controllate le quantità di ore al mese di scostamento, rispetto alla Curva dei Consumi, al di fuori dei limiti definiti all'art.4.

A seconda dell'entità di tali scostamenti viene riconosciuto, al termine di ciascun mese un bonus da corrispondersi a conguaglio mediante emissione di una nota credito e quantificato come segue:

- Scostamenti non superiori a 8 ore 0,31 Euro
- Scostamenti tra 9 e 17 ore 0,15 Euro
- Scostamenti tra 18 e 25 ore 0,08 Euro

per ciascun MWh consumato nel periodo.

#### 3) Bonus di programmazione annuale

Al termine di ogni anno di somministrazione a partire dal 1/1/2006 o dalla data di inizio fornitura se successiva, vengono controllate le quantità di ore all'anno di scostamento, rispetto alla Curva dei Consumi, al di fuori dei limiti definiti all'art.4.

A seconda dell'entità di tali scostamenti viene riconosciuto, al termine di ciascun anno un bonus da corrispondersi a conguaglio mediante emissione di una nota credito e quantificato come segue:

- Scostamenti non superiori a 100 ore 0,21 Euro
- Scostamenti tra 101 e 200 ore 0,10 Euro
- Scostamenti tra 201 e 300 ore 0,05 Euro

per ciascun MWh consumato nel periodo. Per i consumatori per i quali il periodo di fornitura risulta essere inferiore ad un anno i parametri di cui sopra devono intendersi riproporzionati all'effettivo periodo di fornitura.

### b) Bonus di regolarità

#### 1) Bonus di regolarità settimanale

Al termine di ogni settimana di somministrazione a partire dal 1/1/2006 o dalla data di inizio fornitura se successiva, viene controllata la regolarità del prelievo rilevate durante tale settimana, secondo le seguenti regole:

per ciascuna ora del periodo viene misurato il valore assoluto dello scostamento tra l'energia prelevata



e l' energia della Curva dei Consumi; la somma di questi scostamenti viene rapportata con la somma delle corrispondenti energie del programma.

A seconda dell' entità di tale rapporto viene riconosciuto, al termine di ciascun mese di somministrazione, un bonus da corrispondersi a conguaglio mediante emissione di una nota credito e quantificato come segue:

- Scostamento tra lo 0 e il 5% 0,77 Euro
- Scostamento oltre il 5 e fino al 10% 0,52 Euro
- Scostamento oltre il 10 e fino al 15% 0,26 Euro

per ciascun MWh consumato nel periodo.

### 2) Bonus di regolarità mensile

Al termine di ogni mese di somministrazione a partire dal 1/1/2006 o dalla data di inizio fornitura se successiva, viene controllata la regolarità del prelievo rilevate durante tale mese, secondo le seguenti regole:

per ciascuna ora del periodo viene misurato il valore assoluto dello scostamento tra l' energia prelevata e l' energia della Curva dei Consumi; la somma di questi scostamenti viene rapportata con la somma delle corrispondenti energie del programma.

A seconda dell' entità di tale rapporto viene riconosciuto, al termine di ciascun mese di somministrazione, un bonus da corrispondersi a conguaglio mediante emissione di una nota credito e quantificato come segue:

- Scostamento tra lo 0 e il 5% 0,46 Euro
- Scostamento oltre il 5 e fino al 10% 0,31 Euro
- Scostamento oltre il 10 e fino al 15% 0,15 Euro

per ciascun MWh consumato nel periodo,.

### 3) Bonus di regolarità annuale

Al termine di ogni anno di somministrazione a partire dal 1/1/2006 o dalla data di inizio fornitura se successiva, viene controllata la regolarità del prelievo rilevate durante tale anno , secondo le seguenti regole:

per ciascuna ora del periodo viene misurato il valore assoluto dello scostamento tra l' energia prelevata e l' energia della Curva dei Consumi; la somma di questi scostamenti viene rapportata con la somma delle corrispondenti energie del programma. A seconda dell' entità di tale rapporto viene riconosciuto, al termine di ciascun anno di somministrazione, un bonus da corrispondersi a conguaglio mediante emissione di una nota credito e quantificato come segue:

- Scostamento tra lo 0 e il 5% 0,31 Euro
- Scostamento oltre il 5 e fino al 10% 0,21 Euro
- Scostamento oltre il 10 e fino al 15% 0,10 Euro

per ciascun MWh consumato nel periodo. Per i consumatori per i quali il periodo di fornitura risulta essere inferiore ad un anno i parametri di cui sopra devono intendersi riproporzionati all'effettivo periodo di fornitura.

Per i Consumatori che dovessero sottoscrivere per la prima volta le Condizioni Particolari di Somministrazione di energia elettrica, ai fini del riconoscimento dei bonus di cui ai precedenti paragrafi a) e b), i primi tre mesi di fornitura verranno considerati come periodo di avviamento.

L'importo dei bonus maturati nel periodo di avviamento, verrà distribuito e conteggiato ai fini della riconoscimento dei bonus maturati durante il restante periodo di vigenza del contratto.

Per tali Consumatori, se ancora sprovvisti dell'apparecchiatura per il telerilevamento, il periodo di avviamento verrà prorogato di un ulteriore mensilità, fermo restando che qualora entro il suddetto periodo non sia stato possibile installare le apparecchiature per il telerilevamento per causa imputabile al consumatore, il meccanismo di calcolo del bonus di cui al precedente paragrafo non si applicherà limitatamente al suddetto periodo.

*c) Sconto fedeltà*

1) Sconto fedeltà triennio 2005-2007

Il Fornitore riconoscerà ai Consumatori che rinnovino il contratto di somministrazione fino al 31.12.2007 uno sconto addizionale pari a 0,362 Euro per ogni MWh consumato nel triennio (1 gennaio 2005- 31 dicembre 2007).

Il suddetto sconto verrà riconosciuto da parte del Fornitore solo alla scadenza del 31.12.2007 e il relativo importo verrà dedotto dall'ultima fattura.

*d) Sconto F4*

1) Sconto F4- Consumatore

Il Fornitore riconoscerà ai Consumatori che incrementino i loro consumi in Fascia F4, come definita nella delibera dalla normativa di riferimento in vigore, uno sconto secondo i seguenti termini e modalità.

Nelle Condizioni Particolari, verrà definito per ciascun Consumatore il proprio Fattore Iniziale di Utilizzo in Fascia F4 ("FU-F4<sub>i</sub>"), calcolando, sulla base della prima curva contrattuale relativa all'anno 2006, il rapporto tra i consumi in Fascia F4 rispetto ai consumi per l'intero anno 2006. Ove al termine di ciascun anno di fornitura, il fattore consuntivo di utilizzo F4("FU-F4<sub>c</sub>"), calcolato come rapporto tra i consumi effettivamente prelevati in Fascia F4 e i consumi complessivi in tutte le ore dell'anno, risulti superiore a FU-F4<sub>i</sub>, il Fornitore riconoscerà, per ogni punto percentuale di incremento di tale fattore un importo pari a 0,4 euro per ciascun MWh effettivamente prelevato dal Consumatore nel corso di tale anno.

Il suddetto bonus verrà riconosciuto non appena disponibili i dati di misura relativi a tale anno.

2) Sconto F4- Consorzio

Il Fornitore riconoscerà uno sconto aggiuntivo nel caso di incremento nei prelievi in Fascia F4, come definita dalla normativa di riferimento in vigore, da parte dell'insieme dei Consumatori aderenti al Consorzio. Il suddetto sconto verrà riconosciuto secondo i seguenti termini e modalità. Entro il 28 febbraio 2006, il Fornitore definirà sulla base della curva aggregata dei consumi dei Consumatori che hanno aderito al presente Accordo, sottoscrivendo le Condizioni Particolari di Somministrazione, il Fattore Iniziale di Utilizzo in Fascia F4 del Consorzio. Il suddetto Fattore Iniziale verrà determinato calcolando il rapporto tra i consumi stimati in Fascia F4 dei Consumatori aderenti al presente Accordo e il consumo stimato da parte degli stessi Consumatori in tutte le ore dell'anno. Ove al termine dell'anno di somministrazione (n), il Fattore Consuntivo di Utilizzo del Consorzio (calcolato facendo il rapporto tra i consumi effettivi in Fascia F4 da parte dei Consumatori aderenti al presente Accordo e i consumi effettivi in tutte le ore dell'anno n da parte degli stessi Consumatori) risulti superiore al Fattore Iniziale di Utilizzo in Fascia F4, il Fornitore riconoscerà per ogni punto percentuale di incremento di tale fattore - esclusivamente ai Consumatori che rinnoveranno il rapporto di somministrazione per il successivo anno n+1 - un importo pari a 0,1 euro/MWh, da moltiplicarsi per il consumo effettivo di ciascun Consumatore nell'anno n.


Il Bonus verrà riconosciuto, mediante emissione di nota a credito contestualmente all'emissione della prima fattura relativa all' anno n+1.

Resta inteso che sia con riferimento allo sconto F4 Consumatore che con riferimento allo sconto F4 Consorzio, qualora intervenissero delle modificazioni rilevanti nelle modalità di determinazione delle fasce orarie (ivi inclusa la cessazione regolatoria di tali fasce), il Fornitore avrà facoltà di definire autonomamente la fascia F4 sulla base dei principi vigenti al momento della sottoscrizione del presente Accordo.

*e) Opzione di Interrompibilità Commerciale*

Ai Consumatori che opteranno per la soluzione di cui alla presente lettera verrà riconosciuto un ulteriore bonus (qui di seguito denominato "Bonus per Interrompibilità Commerciale").

Le condizioni e i termini per ricevere il suddetto Bonus e l'entità dello stesso verranno definiti, di volta in volta, nelle Condizioni Particolari di Somministrazione, in modo da tenere conto delle particolari esigenze e caratteristiche di consumo di ciascun Consumatore. Pertanto, il Consumatore avrà la possibilità di personalizzare il servizio in funzione delle proprie esigenze o, in alternativa, di optare per le



condizioni standard qui di seguito illustrate:

- Il Fornitore avrà la possibilità di richiedere al Consumatore la riduzione dei propri prelievi di energia elettrica in uno o più Punti di Consumo per un massimo di 150 ore in ciascun anno solare. Ai fini del presente paragrafo, per riduzione del carico si intende una diminuzione dei prelievi di energia elettrica ai livelli dei prelievi medi del fine settimana (sabato e domenica) che verranno definiti nelle Condizioni Particolari di Somministrazione di Energia elettrica.
- La riduzione del carico potrà essere richiesta per periodi minimi di 2 ore consecutive e massimi di 4 ore sempre consecutive.
- Le richieste di riduzione verranno inviate agli indirizzi di posta elettronica e fax riportati nelle Condizioni Particolari di Somministrazione. Sarà onere del Consumatore comunicare previamente per iscritto al Fornitore eventuali modifiche dei suddetti indirizzi.
- La richiesta di riduzione del carico dovrà avvenire con un preavviso minimo di 24 ore. Ai fini della verifica del termine di preavviso farà fede la ricevuta emessa dal server del ricevimento della comunicazione inviata per posta elettronica. In mancanza di ricevuta, il Fornitore invierà una comunicazione per fax e il preavviso verrà calcolato dalla data di ricevimento del fax come riportato nel report di invio. Ove l'invio della comunicazione agli indirizzi di posta elettronica e di fax indicati nelle Condizioni Particolari di Somministrazione dovesse fallire, per fatti non imputabili al Fornitore, la comunicazione si considererà comunque ricevuta al momento dell'invio da parte del Fornitore.
- Tra una richiesta di interruzione e quella successiva dovranno intercorrere minimo 24 ore.
- Contestualmente alla richiesta di riduzione del carico, il Fornitore comunicherà il prezzo da applicarsi (in luogo dei corrispettivi indicati nelle Condizioni Particolari di Somministrazione) all'energia eventualmente prelevata dal Consumatore, durante le ore in cui è prevista l'interruzione, al di sopra del livello medio del fine settimana purchè il Consumatore effettui la comunicazione secondo le modalità di cui al successivo paragrafo (valorizzazione che sarà allineata al prezzo dell'MGP più la forfetizzazione degli oneri di trasporto e sistema stimabili in 12,0 E/MWh).
- Il Consumatore ove intenda esercitare la facoltà di non ridurre il carico, dovrà comunicarlo per iscritto al Fornitore, entro le quattro ore lavorative successive al ricevimento della richiesta d'interruzione (compatibilmente con le tempistiche dettate dalla Borsa per l'energia elettrica).
- Qualora il Consumatore non effettui alcuna comunicazione al Fornitore, dovrà intendersi accettata la richiesta di interruzione così come sopra descritta.
- Nel caso in cui non vengano rispettate le condizioni sopra menzionate (a titolo esemplificativo il Consumatore che pur non avendo inviato la comunicazione di mancata interruzione non effettui la riduzione del carico previsto o il Consumatore che effettui la riduzione del carico nonostante abbia inviato la comunicazione di cui sopra), il Consumatore sarà tenuto a riconoscere al Fornitore il corrispettivo così come riportato nelle Condizioni Particolari di somministrazione maggiorato degli effettivi costi di sbilanciamento sostenuti dal Fornitore stesso.

Il Bonus a cui avrà diritto un Consumatore avente un profilo di prelievo tipico, (ovvero un profilo rispecchiante il profilo aggregato dell'insieme dei Consumatori aderenti al Consorzio) e che opti per le sopriportate condizioni standard è stimabile in euro 1 per ogni MWh di energia consumata. Resta inteso che, qualora durante il periodo nel quale avrebbe dovuto essere effettuata una riduzione del carico ai sensi di quanto indicato nella presente lettera, si dovesse verificare un'interruzione del servizio di erogazione di energia elettrica come definita nel precedente articolo 3, lettera b), l'indennizzo ivi previsto non sarà dovuto al Consumatore

## Penali

Quando la potenza nell'ora superi il 110 % dell'energia massima oraria messa a disposizione, la quantità di energia corrispondente a tale differenza verrà fatturata a un prezzo doppio del prezzo di cui al punto "a" dell'art. 7.

Qualora venga superato nel singolo quarto d' ora il valore concordato di potenza di trasporto, le penali applicate dal gestore della rete in base alla normativa vigente verranno riaddebitate al Consumatore.

Per la gestione ottimale del costo complessivo (incluso del conteggio delle penali) dell'accesso alle rete di trasporto e vettoriamento, il Consumatore potrà avvalersi dell'alternativa proposta già formulata dal Fornitore ed allegata al presente Accordo (allegato 4). Resta in ogni caso ferma la penale di cui al primo comma del presente paragrafo.

Analogamente verranno riaddebitate le penali applicate dal gestore della rete in base alla normativa vigente per fattore di potenza media mensile ( $\cos \phi$ ) inferiore a 0,9.

#### 9) FATTURAZIONE

Il pagamento del corrispettivo della somministrazione di cui al precedente art.7, lett."a" e "b", verrà effettuato sulla base di fatture mensili emesse ed inviate dal Fornitore nei primi 10 giorni lavorativi del mese successivo a quello oggetto della fattura. Le penali di cui al precedente articolo 8 verranno fatturate non appena disponibili i dati necessari per il loro calcolo.

Il pagamento del suddetto corrispettivo, nonché delle eventuali penali di cui al precedente articolo sarà effettuato entro la fine del mese di emissione della fattura mediante rimessa interbancaria diretta.

In caso di ritardato pagamento, verrà applicato un interesse di mora pari all' EURIBOR 6 mesi più 2%, fermo restando il disposto del successivo art. 13.

#### 10) GARANZIA

Il Fornitore, per i nuovi Consorziati, stipulerà con un primario istituto di credito le condizioni standard da applicare per il rilascio di una garanzia a prima richiesta (nell'interesse del Consumatore e a favore del Fornitore) secondo quanto previsto dal presente articolo. Il Consumatore si impegna sin d' ora a far rilasciare da detto istituto di credito una garanzia "a prima richiesta", di importo corrispondente ai primi due mesi di somministrazione e da emettersi come condizione per l' inizio dell' erogazione di energia. Nel caso in cui le suddette fideiussioni non vengano rilasciate dall' istituto di credito designato dal Fornitore o non vengano rinnovate, oppure scadano o vengano invalidate per qualsivoglia motivo o ancora escusse anche solo parzialmente, il Consumatore si impegna a farsi rilasciare (a propria cura e spese) una garanzia bancaria equivalente o a ricostituire la fideiussione già emessa entro il termine di 15 giorni dalla comunicazione del Fornitore del verificarsi di uno dei sopracitati eventi

Per quanto concerne i Consorziati con rapporti contrattuali già in essere con il Fornitore, quest'ultimo provvederà a proprie cure e spese ad assicurare i crediti derivanti dalla somministrazione di energia elettrica in loro favore. Tali Consumatori non saranno pertanto tenuti a rilasciare garanzie fidejussorie, salvo che i) il Fornitore comunichi il rifiuto da parte della società assicuratrice ad assicurare i crediti ii) il Fornitore comunichi la decisione della società assicuratrice di revocare, ridurre o sospendere, per qualsiasi causa, in tutto o in parte, la copertura assicurativa concessa con riferimento ad alcuni o a tutti i crediti dei Consumatori; o iii) infine il Fornitore abbia notizia dell' insorgere di situazioni d'insolvenza o elevato rischio creditizio.

In tali ipotesi, il Consumatore dovrà provvedere entro e non oltre quindici giorni dalla comunicazione da parte del Fornitore del verificarsi di una delle condizioni sopraindicate, a far rilasciare da un primario istituto di credito una fideiussione dell'importo indicato dal Fornitore nella suddetta comunicazione e che corrisponderà al valore stimato di un trimestre di somministrazione di energia elettrica. Ove il Consumatore non ottemperi a quanto sopra entro il termine di 15 giorni, il Fornitore potrà risolvere il rapporto contrattuale ai sensi del successivo articolo 13.

#### 11) FORZA MAGGIORE

Se il Fornitore o il Consumatore (la "Parte Inadempiente") non è in grado di adempiere ad una o più delle obbligazioni contrattualmente assunte per una causa di Forza Maggiore, il Contratto rimarrà efficace e la Parte Inadempiente non sarà responsabile per il mancato adempimento di tale obbligazione nei limiti e per il periodo in cui tale causa di Forza Maggiore persista, sempre che: (i ) successivamente al verificarsi di tale evento la Parte Inadempiente comunichi la causa di Forza Maggiore e ne fornisca i dettagli

all'altra Parte nei tempi più brevi possibili; (ii) la Parte Inadempiente compia ogni tentativo per porre rimedio alla sua incapacità di adempiere per minimizzare le perdite proprie e dell'altra Parte.

Per "Forza Maggiore" si intende qualunque evento o circostanza che sia al di fuori del controllo della Parte Inadempiente, che sia causa del suo inadempimento e che non avrebbe potuto essere evitato con la dovuta diligenza.

Sono in ogni caso considerati casi di Forza Maggiore, di per sé idonei a liberare la Parte Inadempiente da ogni responsabilità per inadempimento o ritardato adempimento, in via indicativa e non tassativa:

qualunque circostanza od evento determinati da un provvedimento normativo o comunque emanato da una pubblica autorità; impedimenti tecnici del sistema di trasmissione dell'energia elettrica che siano al di fuori del controllo della Parte Inadempiente; guerre, sommosse, incendi, alluvioni, esplosioni; gravi danneggiamenti agli impianti causati da tali calamità o originati da fatti dei terzi; scioperi ed agitazioni sindacali di carattere generale. Deve intendersi incluso nei casi di Forza Maggiore qualsiasi evento o circostanza non imputabile al Fornitore che impedisca, totalmente o parzialmente, al Fornitore di disporre di energia nel/i punto/i di immissione sulla rete italiana, pur essendo consentito il consumo normale del Consumatore nei Punti di Consumo.

A partire dalla comunicazione della causa di Forza Maggiore, le Parti (Fornitore e Consumatore) dovranno incontrarsi per definire la migliore soluzione per minimizzare i danni economici per entrambe individuando, se possibile, nuove condizioni di somministrazione per il periodo di durata della Forza Maggiore fino al ripristino della situazione di normalità.

Qualora la causa di Forza Maggiore dovesse perdurare per un periodo superiore a sei mesi e le Parti non dovessero raggiungere un accordo ai sensi del paragrafo precedente, ciascuna di esse avrà facoltà di risolvere il contratto di somministrazione, senza poter avanzare nei confronti dell'altra Parte alcuna pretesa di risarcimento per l'avvenuta risoluzione. Resta inteso che in questo caso, indipendentemente dalla Parte che dovesse richiedere la risoluzione, il Consumatore sarà tenuto alla corresponsione della Differenza Ct revocata, come calcolata ai sensi del precedente paragrafo 7.7.

## 12) RECESSO

12.1 Il Consumatore ha diritto di recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale di somministrazione con preavviso di sei mesi. In caso di esercizio della suddetta facoltà da parte del del Consumatore, quest'ultimo è obbligato a corrispondere al Fornitore la Differenza Ct revocata, calcolata ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 7.7.

12.2 Il Fornitore avrà diritto di recedere anticipatamente dal rapporto contrattuale con un preavviso di almeno un anno. In questo caso, il Consumatore prende atto ed accetta che il Fornitore non sarà tenuto al pagamento di alcuna indennità o risarcimento di danni a seguito della risoluzione anticipata, ma sarà tenuto esclusivamente a rinunciare alla corresponsione della Differenza Ct revocata, ai sensi dell'articolo 7.7.

## 13) CLAUSOLA RISOLUTIVA PER INADEMPIMENTI DEL CONSUMATORE

Il rapporto contrattuale di somministrazione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., mediante comunicazione scritta del Fornitore al Consumatore, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle obbligazioni di pagamento previste dagli articoli 7,9 dell'Accordo e dalle Condizioni Particolari di Somministrazione;
- in tali casi la risoluzione avverrà anche a seguito del mancato pagamento di una sola bolletta mensile, decorsi 5 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del Fornitore (o diverso termine indicato dal Fornitore medesimo nella comunicazione purché superiore a 5 giorni lavorativi), senza che il Consumatore abbia posto rimedio all'inadempimento;
- mancato adempimento delle obbligazioni previste dagli artt. 2, penultimo e ultimo comma, 3, comma 2,8, parte "Penali" e 10 (Garanzia) del presente Accordo;
- in tali casi, la risoluzione avverrà decorsi 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del Fornitore senza che il Consumatore abbia posto rimedio all'inadempimento;
- cessione totale o parziale dei beni del Consumatore a suoi creditori, assoggettamento del

Consumatore a procedure ingiuntive e/o esecutive promosse da terzi, qualora detti eventi possano comportare l'incapacità del Consumatore di adempiere le obbligazioni previste dal contratto di somministrazione;

- situazione concreta di insolvenza del Consumatore nei confronti di terzi, anche se non accertata dall'autorità competente, per un importo non inferiore al fatturato medio mensile di somministrazione del singolo Consumatore;
- l'insorgere di circostanze di fatto che, se avvenute o conosciute prima, avrebbero impedito la stipulazione del rapporto contrattuale di somministrazione;
- qualora il Consumatore receda dal Consorzio o comunque perda la qualifica di Consorziato per fatto a lui imputabile, ovvero qualora il Consumatore perda l'ammissibilità dei suoi Punti di Consumo a ricevere l'energia elettrica da somministrare. Inoltre, il rapporto contrattuale di somministrazione si risolverà di diritto, ai sensi degli artt.1353 e ss., c.c., senza la necessità di alcuna comunicazione al riguardo del Fornitore, in caso di dichiarazione di fallimento del Consumatore, ovvero ammissione dello stesso ad altra procedura concorsuale.

In conseguenza della risoluzione prevista dal presente articolo, quest'ultimo è obbligato a corrispondere al Fornitore la Differenza Ct revocata, calcolata ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 7.7. Il suddetto importo verrà fatturato in occasione dell'emissione dell'ultima fattura relativa alla somministrazione di energia elettrica e dovrà essere corrisposto entro gli stessi termini previsti dall'articolo 9.

Resta ferma la facoltà da parte del Fornitore di chiedere il risarcimento del maggior danno subito.

#### 14) CLAUSOLA RISOLUTIVA PER INADEMPIMENTI DEL FORNITORE

Il rapporto contrattuale di somministrazione si risolverà di diritto, ai sensi dell'art.1456 c.c., mediante comunicazione scritta e motivata del Consumatore al Fornitore, nei seguenti casi:

- mancato adempimento delle obbligazioni previste dagli artt.3 comma 1 e comma 3, (Oggetto della Somministrazione); 8, lett."a" (Bonus di Programmazione), "b" (Bonus di Regolarità) e "c" (Sconto Fedeltà) del presente Accordo; in tali casi, la risoluzione avverrà, decorsi 15 giorni lavorativi dal ricevimento della comunicazione di risoluzione del Consumatore, senza che il Fornitore abbia posto rimedio all'inadempimento.

In questo caso, il Consumatore prende atto ed accetta che il Fornitore non sarà tenuto al pagamento di alcuna indennità o risarcimento di danni a seguito della risoluzione anticipata, ma sarà tenuto esclusivamente a rinunciare alla corresponsione della Differenza Ct revocata, ai sensi dell'articolo 7.7.

#### 15) MONITORAGGIO DELL'ESECUZIONE DELL'ACCORDO DA PARTE DEL CONSORZIO

Il Fornitore invierà periodicamente al Consorzio un rapporto contenente i dati necessari per il monitoraggio dell'applicazione della struttura di prezzo, dell'andamento dei parametri di riferimento del settore e dei consumi aggregati dei Consumatori.

Il Fornitore e il Consorzio si impegnano ad incontrarsi entro il 15 settembre di ciascun anno per esaminare i sopraccitati rapporti e verificare congiuntamente eventuali necessità di apportare modifiche alla suddetta struttura di prezzo, obbligandosi a modificare la struttura di prezzo solo in caso di cambiamenti sostanziali del contesto economico che dovessero incidere sul presente rapporto contrattuale in modo difforme rispetto alla situazione in essere o prevedibile con la dovuta diligenza dalle parti al momento della sottoscrizione del presente Accordo. Le Parti si obbligano a negoziare le suddette eventuali modifiche in buona fede e al solo fine di un equo temperamento degli interessi dei Consumatori e del Fornitore.

#### 16) CESSIONE DEL CONTRATTO DI SOMMINISTRAZIONE

Il Consumatore accetta sin d'ora che il Fornitore potrà cedere il singolo contratto di somministrazione e/o i propri diritti contrattuali, in particolare quelli relativi al pagamento del corrispettivo, a terzi, senza obbligo di preventiva notificazione al debitore.

Two handwritten signatures in black ink are located at the bottom left of the page. The first signature is a stylized, cursive mark, and the second is a more geometric, angular mark.

## 17) RISERVATEZZA

Il Consumatore e il Fornitore si impegnano a mantenere riservati i contenuti dell'accordo e delle Condizioni Particolari di Somministrazione, l'esistenza delle relative trattative, nonché qualsiasi altra informazione di cui essi vengano a conoscenza durante le trattative.

## 18) LEGGE APPLICABILE

Il presente Accordo e le Condizioni Particolari di Somministrazione sono disciplinati in ogni loro aspetto dalla legge italiana e dalle eventuali clausole negoziali e regolamentazioni tecniche, che l'AEEG, il GRTN e/o altra Autorità competente definiscano successivamente alla sottoscrizione dell'accordo.

## 19) DURATA DELL'ACCORDO

Il presente Accordo entra in vigore dalla sua sottoscrizione e rimarrà in vigore sino al 31.12.2010 salvo eventuali modifiche ed integrazioni concordate tra le Parti ai sensi del precedente art. 15.

Le Condizioni Particolari che verranno sottoscritte tra il Fornitore e il Consumatore prevedranno una durata annuale, tacitamente rinnovabile, salvo disdetta da inviare entro 3 mesi dalla scadenza naturale delle stesse Condizioni. La disdetta comporterà l'obbligo a carico del Consumatore di corrispondere la Differenza Ct revocata, ai sensi del precedente paragrafo 7.7. A tal fine, il Fornitore invierà a tutti i Consumatori nel mese di settembre, una comunicazione che ricorderà quanto previsto nel presente articolo per quanto concerne la possibilità di disdetta indicando altresì la miglior stima dell'eventuale importo dovuto alla Differenza Ct revocata.

## 20) CONDIZIONI RISOLUTIVE

L'Accordo e le Condizioni Particolari di Somministrazione si intenderanno risolte in via automatica qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

1. Mancato rinnovo della convenzione di vettoriamento (qui di seguito denominata "la Convenzione") fra il Fornitore e il competente gestore della rete, che assicuri il vettoriamento ai relativi Consumatori dell'energia elettrica alle condizioni generali previste nell'Accordo;
2. Mancato riconoscimento dell'ammissibilità, alla data di stipula della Convenzione e ai sensi della normativa vigente, dei Punti di Consumo del Consumatore a ricevere l'energia elettrica da somministrare;
3. Dichiarazione di fallimento del Fornitore, ovvero ammissione dello stesso ad altra procedura concorsuale.

Resta comunque inteso che non potrà essere chiesto alcun risarcimento o indennizzo in conseguenza dell'avveramento di uno o più degli eventi sopraindicati

## 21) MODIFICAZIONI CONTRATTUALI

21.1 Nel presente Accordo si intenderanno automaticamente inseriti, senza necessità di espressa modifica, eventuali termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas emanati successivamente alla stipula dello stesso.

Parimenti si intenderanno automaticamente ed implicitamente abrogate le clausole del presente Accordo che risultino incompatibili con i termini e condizioni obbligatoriamente imposti da norme di legge o da provvedimenti dell'Autorità per l'Energia Elettrica ed il Gas successivamente alla stipula dello stesso.

21.2 Laddove i termini e le condizioni resi obbligatori dalla legge o dall'Autorità per l'Energia elettrica ed il Gas comportino una variazione dei termini economici del presente Contratto o della situazione rappresentata dalle Parti al momento della sottoscrizione del presente Accordo o delle Condizioni Particolari di Somministrazione o laddove interventi legislativi e/o regolamentari (ivi inclusi sia i provvedimenti emanati dalle Autorità Comunitarie, che quelli emanati dalle autorità nazionali e/o locali che i provvedimenti tariffari), seppure privi di efficacia obbligatoria, comportino comunque variazioni del contesto valutato e prevedibile con l'ordinaria diligenza dalle Parti al momento della sottoscrizione

dell'Accordo e/o delle Condizioni Particolari, troverà applicazione quanto previsto al successivo paragrafo 21.4.

21.3 Analogamente a quanto sopra previsto, qualora intervenissero, successivamente alla sottoscrizione dell'accordo o delle Condizioni Particolari di Somministrazione, modificazioni dei principali parametri economici di riferimento su cui si basa il presente Accordo e/o le Condizioni Particolari di Somministrazione o, in via particolare, variazioni rispetto alla situazione rappresentata dalle Parti al momento della sottoscrizione dell'Accordo e/o delle Condizioni Particolari (ivi incluse modificazioni nelle modalità di consumo e prelievo di energia elettrica da parte del Consumatore, e/o delle sue condizioni finanziarie e di solvibilità), Il Fornitore potrà avvalersi della facoltà prevista nel precedente paragrafo 21.2., si applicherà quanto previsto al successivo paragrafo 21.4.

21.4 Nei casi di cui ai precedenti paragrafi 21.2 e 21.3, il Fornitore si riserva di modificare i documenti contrattuali, introducendo le modifiche che ritiene necessarie e/o opportune a seguito delle modifiche intervenute. A seconda della diversa incidenza delle suddette modifiche, il Fornitore potrà definire differenti modifiche dei documenti contrattuali e proporre tali modifiche alla generalità dei Consumatori o solo a particolari categorie o solo ad alcuni Consorziati. Il Fornitore dovrà comunicare per iscritto ai Consumatori le modifiche che intende apportare con un preavviso di 30 giorni. In questo caso, i Consumatori avranno facoltà di recedere dal contratto mediante lettera raccomandata da inviarsi entro 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione relativa alle modifiche introdotte, previa corresponsione al Fornitore della Differenza Ct revocata, ai sensi di quanto previsto al precedente paragrafo 7.7. Il recesso avrà efficacia a partire dal primo giorno di calendario del secondo mese successivo alla data di ricezione da parte del Fornitore della comunicazione di recesso. In mancanza di comunicazione di recesso entro il termine sopraindicato, i corrispettivi si intenderanno modificati a partire dalla scadenza di 30 giorni dall'invio delle proposte di modifica.

## 22) ARBITRATO

Qualunque controversia inerente la stipula, la validità, l'efficacia, l'interpretazione e l'esecuzione dell'Accordo e delle Condizioni Particolari di Somministrazione che possa insorgere tra il Consumatore ed il Fornitore sarà devoluta, in via esclusiva, ad un Collegio Arbitrale di tre arbitri, nominati in conformità al Regolamento Arbitrale Nazionale della Camera Arbitrale Nazionale e Internazionale di Milano.

Il Collegio Arbitrale deciderà secondo diritto ed applicando le regole procedurali previste dal Regolamento di cui al precedente paragrafo.

## 23) COMUNICAZIONI

Qualsiasi comunicazione che dovesse essere effettuata tra il Consorzio e il Fornitore o tra il Consumatore e il Fornitore, ai sensi dell'accordo e delle Condizioni Particolari di Somministrazione, dovrà essere effettuata per iscritto e consegnata personalmente od inviata tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento o tramite trasmissione facsimile, ai seguenti indirizzi:

al Fornitore:

Dalmine Energie S.p. A. .  
Piazza Caduti 6 Luglio 1944 n.°1  
24044 Dalmine (BG)  
Tel.: 035/5609174  
Fax: 035/5609173

al Consorzio:

Consorzio Orobie Energia  
Via Clara Maffei n.°3  
24121 Bergamo  
Tel.: 035/275251 per l'Amministrazione  
Tel.: 035/275287  
Fax: 035/235624

al Consumatore:

all'indirizzo specificato nelle Condizioni Particolari di Somministrazione o al diverso indirizzo che potrà essere di volta in volta comunicato all'altra parte. Le comunicazioni, salvo quanto previsto al precedente articolo 9, lettera e, si intenderanno ricevute, nel caso di lettera alla effettiva consegna, nel caso di trasmissione facsimile alla ricezione da parte del destinatario di una copia completa e leggibile. Qualora il giorno di ricezione non sia un giorno lavorativo o la comunicazione sia stata ricevuta al di fuori del




normale orario lavorativo, la comunicazione si intenderà ricevuta all' inizio del successivo giorno lavorativo. Qualsiasi comunicazione potrà essere trasmessa anche via e-mail, purché sia confermata nelle successive [24] ore per iscritto (lettera o fax) con le modalità sopra indicate.


Bergamo, li

DALMINE ENERGIE S.p.A.

*9/1/04*  
*Chiofano*



CONSORZIO OROBIE ENERGIA



## ALLEGATO 2 CONDIZIONI PARTICOLARI DI SOMMINISTRAZIONE

### 1. PARTI

Le presenti Condizioni Particolari di Somministrazione sono stipulate tra:

• la società [.....], con sede in [.....], codice fiscale [.....], partita IVA [.....] nella sua qualità di consorziato del Consorzio Orobie Energia, (qui di seguito denominato il "Consumatore")

e

• la Dalmine Energie S.p.A., nella sua qualità di "Consumatore grossista" ai sensi dell'art.2.5 e di "acquirente grossista" ai sensi dell'art.14.1.b del Decreto Legislativo 79/99, con sede in Dalmine (BG), piazza Caduti 6 Luglio 1944 n.°1, codice fiscale e partita I.V.A. 02713230163 (qui di seguito denominata "il Fornitore").

### 2. OGGETTO


Il Fornitore si impegna a somministrare energia elettrica al Consumatore secondo i parametri tecnici indicati al successivo articolo 3 ed al prezzo specificato al successivo articolo 4 delle presenti Condizioni Particolari di Somministrazione.

Le presenti Condizioni Particolari di Somministrazione costituiscono integrazione dell'Accordo per la somministrazione di energia elettrica al Consorzio Orobie Energia (l'"Accordo") le cui clausole vengono dalle parti (Fornitore e Consumatore) interamente richiamate ed accettate.

### 3. PARAMETRI TECNICI

La somministrazione di energia elettrica dal Fornitore al Consumatore avverrà secondo i seguenti parametri tecnici di somministrazione:

- prelievo indicativo previsto per la durata del contratto:  $E_t[MWh]$  ;
- prelievo minimo garantito normalmente dal Consumatore per la durata del contratto:  
 $E_{Tm}=0,5 * E_t[MWh]$ ;
- energia massima oraria messa a disposizione e garantita dal Fornitore per tutte le ore della durata del contratto in kWh:  $P_M[kWh]$ ;
- Potenza Massima di Fascia: definisce per ogni Fascia Oraria la potenza massima nel quarto d'ora, su cui valutare il trasporto. Ai fini della definizione di Fasce orarie si rinvia a quanto previsto dalla normativa in materia;
- potenza media oraria prelevabile dal Consumatore:  $P_m < P_M$ ;
- fascia  $\Delta P[kW]$  di scostamento orario ammissibile rispetto alla curva settimanale dei prelievi di energia (definita come previsto al successivo art.5): detta  $P_m$  la potenza media di una certa ora e  $P_M$  la potenza massima disponibile, la fascia  $\Delta P$  per l' ora considerata sarà la massima tra +10/-20% di  $P_m$  e % 10 / 5 - + di  $P_M$ ;
- tensione di allacciamento, ai sensi della normativa vigente)  $V[kV]$  con la tolleranza prevista dal gestore della rete;
- frequenza dell' energia fornita  $f=50[Hz]$  con la tolleranza prevista dal gestore della rete;
- valore medio mensile del fattore di potenza in ogni Punto di Consumo:  $\cos\phi > 0,9$  ; in ogni caso il Consumatore non dovrà erogare energia reattiva induttiva verso la rete del gestore;
- elenco dei Punti di Consumo e relativi gestori di rete.
- fattore di utilizzo in fascia F4 : indica il rapporto tra i consumi di energia elettrica in Fascia oraria F4, come definita dalla normativa in vigore e successive modifiche e integrazioni, e i consumi di energia elettrica in tutte le ore dell'anno;



La rilevazione dei consumi di energia elettrica verrà effettuata dal soggetto responsabile della misura ai sensi della normativa vigente (attualmente, il gestore di rete competente).

In caso di anomalie o avarie del misuratore, il Fornitore determinerà il consumo di energia elettrica sulla base della ricostruzione dei consumi effettuata dal soggetto responsabile della misura. Resta inteso che eventuali contestazioni promosse dal Consumatore con riferimento alla misurazione dei consumi o alla loro ricostruzione, non legittimeranno il Consumatore a sospendere in tutto o in parte, il pagamento dei corrispettivi per la fornitura.

In caso di rettifica, da parte del soggetto responsabile della misurazione, dei dati di consumo utilizzati per la fatturazione della somministrazione di energia elettrica, il Fornitore provvederà ad emettere i necessari documenti contabili per congruare quanto già fatturato ai dati di misura rettificati. La Parte tenuta al pagamento, secondo la suddetta documentazione contabile, dovrà provvedere alla corresponsione entro i termini di pagamento indicati nelle Condizioni Particolari delle fatture di somministrazione di Energia elettrica. Ove la Parte tenuta al pagamento fosse il Fornitore, quest'ultimo potrà compensare tali importi con le fatture per la somministrazione di energia elettrica relativi a periodi successivi.

Il Fornitore si riserva il diritto di effettuare controlli sulle misurazioni. A tal fine il Consumatore dovrà assicurare al Fornitore e/o soggetti da questi designati libero accesso al misuratore, senza alcuna restrizione.

Il Fornitore si riserva la facoltà di installare, a proprie spese, presso il sito di riconsegna del Consumatore, apparecchiature per il telerilevamento dei consumi. La proprietà di tali apparecchiature rimarrà al Fornitore che curerà la relativa manutenzione ordinaria e straordinaria. A tal fine, il Consumatore sarà tenuto all'interno del proprio Punto di Riconsegna a predisporre tutte le condizioni necessarie a consentire l'installazione e la manutenzione delle suddette apparecchiature.

Dopo una fase iniziale di test della apparecchiature di telerilevamento, Dalmine Energie si riserva di effettuare la fatturazione mensile sulla base dei dati così rilevati ove tali dati non si discostino dalle misure comunicate dai gestori di rete. Tali dati saranno accessibili dal Consumatore attraverso il sito internet [www.dalmineenergie.it](http://www.dalmineenergie.it). Il Consumatore avrà la possibilità di richiedere al Fornitore verifiche sul funzionamento delle suddette apparecchiature per il telerilevamento. Ove dalle suddette verifiche non dovessero emergere anomalie, il costo delle stesse verrà riaddebitato al Consumatore. Nel caso contrario, sarà il Fornitore a farsi carico di tali costi.

Ove l'anomalia venga accertata, il Fornitore effettuerà i relativi conguagli sulla base dei dati forniti dal misuratore del gestore di rete competente o, nel caso in cui tali dati non risultassero attendibili, sulla base dei risultati di verifica dell'apparecchiatura.

#### 4. PREZZO

I prezzi della somministrazione di energia elettrica dal Fornitore al Consumatore è definito come segue:

a. prezzo dell' energia elettrica consegnata (*PPE*)[Euro/MWh]  
per la consegna dell' energia (in funzione dei costi variabili per il consumo di energia, il bilanciamento, la modulazione, il dispacciamento, le perdite di rete, l'accesso alle reti); il prezzo (*PPE*) è applicabile a tutta l' energia prelevata nel rispetto della seguente condizione:  $P_m < 1,1 * P_M$ , ovvero per potenze medie orarie non superiori al 110 % della energia massima oraria disponibile;

b. canone mensile fisso (*PPP*)[Euro/mese]  
in funzione della messa a disposizione della potenza (in funzione dei costi fissi per il consumo di energia, il dispacciamento lo scambio, le perdite di rete, l'accesso alle reti).

I prezzi non includono imposte, tasse, oneri fiscali e ogni altro onere non espressamente indicato come incluso nel prezzo contrattuale (in particolare, i prezzi non comprendono gli oneri generali e di sistema afferenti al sistema elettrico ai sensi della normativa vigente, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo attuali componenti "A" e UC, le componenti CD, INT e DP).

Eventuali altri costi, oneri, diritti e/o tributi connessi alla fornitura di energia elettrica che dovessero essere imposti dalle autorità competenti nel corso della validità del presente contratto saranno a carico del Consumatore e verranno riaddebitati nella quota fissa o variabile a seconda della loro natura. I

suddetti prezzi non includono eventuali oneri conseguenti al recepimento della direttiva 2003/87/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'Unione Europea in materia di emissioni di CO2 (anidride carbonica)

Il Consumatore **richiede/non richiede** al Fornitore di operare come proprio sostituto di imposta per le imposte erariali, non incluse nel prezzo.

Tutto quanto sopra indicato, aggiornato secondo la normativa in vigore, verrà distintamente addebitato in bolletta.

Ai sensi del Articolo 7.2 e dell'Articolo 8 (Bonus) delle Condizioni Generali del presente Accordo di Somministrazione, si valorizzano i seguenti parametri:

Ctrif (CT di riferimento) = .....Euro/MWh

Po =

CtMin=

Bonus programmazione (settimanale, mensile, annuale): .....

Bonus regolarità (settimanale, mensile, annuale): .....

### 5. DURATA DELLA SOMMINISTRAZIONE E DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI

Il presente rapporto entra in vigore dal 1 gennaio 2006 sino al 31 dicembre 2006 e si rinnoverà tacitamente a periodi annuali salvo disdetta scritta del consumatore da inviarsi a mezzo raccomandata a.r. con un preavviso di almeno 3 mesi dalla scadenza naturale e salvo restando le obbligazioni di cui all'art. 7 dell'Accordo. A tal fine, il Fornitore invierà al Consumatore, nel mese di settembre, una comunicazione che ricorderà quanto previsto nel presente articolo per quanto concerne la possibilità di disdetta indicando altresì la miglior stima dell'eventuale importo dovuto alla Differenza Ct revocata.

Luogo e data della sottoscrizione: .....

Il Consumatore -----	Il Fornitore -----
-------------------------	-----------------------

Ai fini di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile, sono esplicitamente approvati i seguenti articoli dell'Accordo:

6. Qualità della somministrazione;

7. Prezzo

8. Penali;

9. Fatturazione: interessi di mora;

10. Garanzia ;

11. Forza maggiore;

12. Recesso;

13. Clausola risolutiva per inadempimenti del Consumatore;

14. Clausola risolutiva per inadempimenti del Fornitore: limitazione della responsabilità;

16. Cessione del contratto di somministrazione;

17. Riservatezza;

19. Durata dell'Accordo;

20. Condizioni risolutive;

21. Modificazioni normative;

22 Arbitrato;

5. delle presenti Condizioni Particolari di Somministrazione

Il Consumatore

\_\_\_\_\_



Allegato 3

Spett.le  
Dalmine Energie S.p.A.  
Piazza Caduti 6 luglio 1944, 1  
Dalmine (BG)  
c.a. Ufficio Commerciale

Egregi Signori,

*premesso che*

- A) La società \_\_\_\_\_ ha sottoscritto con Dalmine Energie un contratto di somministrazione di energia elettrica (qui di seguito l'Accordo);
- B) In tale sede, Dalmine Energie si è offerta di prestare gratuitamente in favore delle imprese un servizio di gestione di tutti i contratti che si rendesse necessario stipulare in relazione alla suddetta somministrazione, senza alcun ulteriore esborso rispetto al corrispettivo indicato nell'Accordo;
- C) a questo fine, si rende necessario conferire apposito mandato a Dalmine Energie affinché provveda alla sottoscrizione dei succitati contratti, nonché ad ogni ulteriore adempimento ad essi connesso;

quanto premesso,

con la presente, Vi conferiamo mandato a sottoscrivere per conto della nostra società tutti i contratti che si rendesse necessario stipulare in relazione alla somministrazione di energia elettrica, nonché ad ogni adempimento ad essi connesso, quali in via esemplificativa:

- a) sottoscrivere con gli enti competenti,, i contratti per l'accesso alle reti elettriche, il dispacciamento, il trasporto, il bilanciamento e lo scambio dell'energia elettrica, nonché ogni altro atto contrattuale connesso alla fornitura di energia elettrica;
- b) provvedere alla gestione e all'esecuzione dei contratti di cui alla lett. a). Il corrispettivo per l'esecuzione dell'incarico di cui alla presente lettera deve intendersi compreso nel corrispettivo relativo ai prezzi della fornitura indicato nell'Accordo.
- Il presente mandato deve intendersi efficace per l'intera durata del rapporto di somministrazione e si intenderà automaticamente revocato nel caso di scioglimento, anche anticipato, del suddetto rapporto.

\_\_\_\_\_  
(Timbro e Firma)

#### Allegato A – Modalità di calcolo del parametro Ct ai sensi dell'art.7

Il parametro Ct, definito come il costo unitario variabile riconosciuto dell'energia elettrica prodotta da impianti termoelettrici che utilizzano combustibili fossili commerciali, di cui all'articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97, viene aggiornato dall'Autorità, all'inizio di ciascun trimestre, qualora si registrino variazioni, in aumento o in diminuzione, maggiori del 3% del parametro Vt, definito come il costo unitario riconosciuto dei combustibili, di cui al medesimo articolo 6, comma 6.5, della deliberazione n. 70/97.

Per ciascun trimestre il valore è pari al prodotto di 2230 kcal/kWh moltiplicato per il prezzo variabile del combustibile (VT):

$$CT = 2230 \times VT$$

Il prezzo variabile del combustibile (VT) per ogni periodo di validità, è pari alla media di un paniere di prezzi dei sei mesi precedenti ciascun periodo di validità, saltando il mese immediatamente precedente:

$$VT = (Pt-2 + Pt-3 + Pt-4 + Pt-5 + Pt-6 + Pt-7) / 6$$

Dove t è il primo mese di ciascun periodo di validità e t-2, t-3, t-4, t-5, t-6, t-7 sono i mesi di prezzatura di ciascun periodo di validità.

Il valore del paniere di prezzi (Pt) per ciascun mese di prezzatura è pari alla somma di tre componenti (PtOIL, PtGAS, PtCOAL), ciascuno moltiplicato per il suo peso, secondo la seguente formula:

$$Pt = PtOIL \times 0,6045 + PtGAS \times 0,2283 + PtCOAL \times 0,1672$$

a. PtOIL è il prezzo mensile della componente Olio Combustibile, ed è rappresentato dal risultato della seguente formula:

$$((0.8 \times 1.04 \times PtBTZ + 0.2 \times 6.7 \times PtSTZ) \times CCFt) / 9800 + ((5.31951 + 15.33154) / 9800)$$

dove:

PtBTZ è il valore medio mensile dell'olio combustibile BTZ 1 pct riportato sul "Platt's Oilgram Price Report" nella tabella "Product Price Assessment, European Bulk-European Monthly Average Prices" sotto il titolo "CIF NWE CARGOES Basis ARA", denominato in US\$/t;

PtSTZ è il valore medio mensile dell'olio combustibile STZ N.6 0.3 pct di zolfo, Low Pour riportato sul "Platt's Oilgram Price Report" nella tabella "Product Price Assessment, New York/Boston, Average Supplement" sotto la denominazione "CIF N.Y.", denominato in US\$/bbl;

CCFt è il fattore di conversione della valuta (CCFt), cioè l'inverso del valore medio mensile del tasso di cambio EUR/USD (numero di dollari per euro) pubblicato mensilmente dall'"Ufficio Italiano Cambi" sul sito internet: [www.uic.it](http://www.uic.it).

b. PtGAS è il prezzo medio mensile della componente Gas, ed è rappresentato dal risultato della seguente formula:

$$((0.5 \times PtBTZ + 0.5 \times PtCrudes) \times CCFt) / 9800 + ((0.0278887 + 0.000449317) / 8.25)$$



dove PtBTZ e CCfT sono descritti sopra, ed il PtCrudes è il prezzo medio ponderato del paniere di greggi importato in Italia, denominato in US\$/t, calcolato con la seguente formula:

$$\text{PtCrudes} = 0,57 \times 7,374 \times \text{ALP} + 0,15 \times 7,374 \times \text{ILP} + 0,18 \times 7,819 \times \text{SBP} + 0,10 \times 7,686 \times \text{ZP}$$

dove ALP, ILP, SBP e ZP sono rispettivamente i prezzi dei greggi Arabian Light, Iranian Light, Saharan Blend e Zuetina, pubblicati mensilmente nel "Platt's Oilgram Price Report" nella tabella "World Crude Oil Price" sotto la denominazione "FOB Break-even Prices", denominati in US\$/bbl.

Le Parti si danno atto che in caso di cessata pubblicazione o cambiamento di uno o più degli indici di riferimento suindicati, la formula di cui sopra verrà aggiornata dal fornitore in maniera da mantenere l'aderenza ai principi che l'hanno determinata.

- c. PtCOAL è il prezzo medio della componente Carbone, ed è rappresentato dal risultato della seguente formula:

$$(((\text{PtFOB} + 9.96) \times \text{CCfT}) / 6300) + ((2.625667 + 7.385334) / 6300)$$

dove CCfT è descritto sopra.

PtFOB sarà per ciascun mese pari alla somma di 0,518 moltiplicato per Pfob USA, più 0,292 moltiplicato per Pfob SA, più 0,043 moltiplicato per Pfob China, più 0,043 moltiplicato per Pfob Poland, più 0,082 Pfob Colombia, più 0,022 moltiplicato per Pfob Venezuela, come nella seguente formula :

$$\text{PtFOB} = 0,518 \times \text{Pfob USA} + 0,292 \times \text{Pfob SA} + 0,043 \times \text{Pfob Ci} + 0,043 \times \text{Pfob Pol} + 0,082 \times \text{Pfob Col} + 0,022 \times \text{Pfob Ven}$$

dove Pfob USA, Pfob SA, Pfob Ci, Pfob Pol, Pfob Col e Pfob Ven sono i prezzi fob denominati in US\$/t, riportati nel "Coal Weekly International" come segue:

- Pfob USA è la media aritmetica della quotazioni fob medie settimanali del carbone Usa-Hampton Roads (12500 Btu, 1.0% S, 10% Ash) e della media ponderata delle quotazioni high e low del carbone Usa-Hampton Roads (12500 Btu, 1.0% S, 10% Ash) con pesi rispettivamente 0.946 e 0.945. In assenza di nuova quotazione del carbone Usa-Hampton Roads (12500 Btu, 1.0% S, 10% Ash) il valore di cui sopra è pari all'ultima quotazione disponibile;
- Pfob SA è la media aritmetica della quotazioni fob settimanali del carbone South Africa-Richards Bay (11200 Btu, 1.0% S, 16% Ash);
- Pfob Ci è la media aritmetica della quotazioni fob settimanali del carbone China-Qinhuangdao (11200 Btu, 0,8% S, 10% Ash);
- Pfob Pol è la media ponderata della quotazioni fob settimanali high e low del carbone Poland-Baltic Ports Coal (11300 Btu, 0.8% S, 15% Ash) con pesi rispettivamente di 1.246 e 1.242;
- Pfob Col è la media aritmetica della quotazioni fob settimanali del carbone Colombia-Bolivar (11600 Btu, 0.8% S, 9.0% Ash);
- Pfob è la media aritmetica della quotazioni fob settimanali del carbone Venezuela-Maracaibo (12600 Btu, 0.8% S, 7.0% Ash).

Le Parti si danno atto che in caso di cessata pubblicazione o cambiamento di uno o più degli indici di riferimento suindicati, la formula di cui sopra verrà aggiornata dal fornitore in maniera da mantenere l'aderenza ai principi che l'hanno determinata.

#### Allegato 4

#### Gestione ottimale delle potenze

Il Consumatore, se alimentato in Media Tensione, per la gestione ottimale del costo complessivo dell'accesso alla rete di trasporto potrà usufruire della proposta di seguito specificata.

✓ *Fasce*

Vengono definite: "ORE PIENE" - le ore dal lunedì al venerdì comprese tra le 07.00 le 21.00  
 "ORE VUOTE" le ore dal lunedì al venerdì dalle 0.00 alle 07.00 e dalle 21.00 alle 24.00;  
 tutte le ore del sabato e della domenica.

Successivamente in ogni mese sia le potenze reali prelevate che quelle contrattuali dichiarate dal Consumatore sono "trasformate" dai due valori ore piene/ore vuote ad un unico valore (qui di seguito denominato "Potenza Equivalente" o "Peq") ottenuto dagli originali pesandoli con le seguenti percentuali:

Ore piene = 70% Ore vuote = 30%

perciò

$$Peq. = \max ( P_{F1}; P_{F2}; P_{F3} ) * 0,7 + P_{F4} * 0,3$$

✓ *Struttura di costo*

1. Aumento/riduzione della quota fissa

Viene riconosciuto al Consumatore un addebito/accredito sul canone fisso, di cui all'art.7 del presente Accordo, proporzionale all'incremento/riduzione della Potenza Equivalente contrattuale nella misura del Corrispettivo per la Potenza Equivalente CPEQ pari a \_\_\_\_\_ Euro/kW (valore da definirsi nelle Condizioni Particolari di Somministrazione) rispetto alla sua potenza equivalente contrattuale attuale e successivamente rispetto all'ultima modifica effettuata.

2. Superi di potenza

Una volta che è stata definita la Potenza Equivalente contrattuale di un certo mese, ad essa viene applicata una franchigia del 10% entro la quale il Consumatore può prelevare senza alcun extra-costi (il confronto va fatto sempre rispetto alla potenza equivalente reale). Oltre questo valore scatta un corrispettivo di potenza sui kW eccedenti, valorizzati ad una volta e mezzo il corrispettivo del punto precedente (CPEQ).

3. Bonus

Viene corrisposto a fine anno un bonus, calcolato nel seguente modo:


a) si calcola la somma delle potenze equivalenti reali da Gennaio a Dicembre; analogamente per le contrattuali;


b) se ne effettua il rapporto, che viene chiamato "Fattore di ottimizzazione" (FO);

in base al risultato di questo rapporto viene assegnato al Consumatore un certo k, ossia una certa percentuale ulteriore di rimborso della tariffa normale (CPEQ).

La tabella e il relativo grafico con le funzioni per determinare il k in relazione al "Fattore di Ottimizzazione" ottenuto sono i seguenti:

da	A	K
0	0,7	k= 0
0,7	0,8	k= 4 * FO - 2,8
0,8	1,1	k= 2 * FO - 1,2
1,1	1,2	k= -7,5 * FO + 9,25
1,2	1,3	k= -2,5 * FO + 3,25
oltre 1,3		k= 0





Viene corrisposta al Consumatore tale percentuale (k) sul 10% della somma dei kW della potenza equivalente reale per il periodo Gennaio-Dicembre.

✓ *Tempistica*

Le comunicazioni relative alla modifica delle potenze contrattuali vanno effettuate entro 7 giorni prima della data d'inizio del mese oggetto di modifica.